# PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI RISANAMENTO S.P.A.



Adozione: Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2010 Aggiornamento: Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2015 Adeguamento a nuove disposizioni normative: Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2021

1.	Quadro normativo, oggetto delle procedure	3
1.1	Normativa di riferimento	3
1.2	Oggetto delle Procedure Risanamento OPC	3
2.	Definizioni	3
3.	Ambito di applicazione	6
3.1	Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure	v
	Risanamento OPC	6
3.2	Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società	
3.3	Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate	6
4.	Modalità di adozione e modifica delle Procedure	
	Risanamento OPC	7
5.	Procedure per l'individuazione delle Parti Correlate e	,
J.	delle OPC	8
<i>5</i> 1		_
5.1	Individuazione delle Parti Correlate di Risanamento	
5.2	Individuazione preventiva delle OPC	8
6.	Comitato OPC e principi generali per l'approvazione delle	
	OPC	9
6.1	Composizione del Comitato OPC	
6.2	Pareri del Comitato OPC	
6.3	Ricorso ad esperti indipendenti	10
6.4	Presidi per i casi in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti non	
	Correlati	
6.5	Approvazione dell'OPC e interessi	
7.	Procedure deliberative per le OPC di Minore Rilevanza	11
7.1	Parere preventivo del Comitato OPC	
7.2	Flussi informativi	
7.3	Motivazione delle deliberazioni	
7.4	Informativa	
8.	Procedure deliberative per le OPC di Maggiore Rilevanza	
8.1	Competenza	
8.2	Parere preventivo del Comitato OPC	
8.3	Approvazione dell'OPC oggetto di parere negativo del Comitato OPC	
8.4 8.5	Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi	
8.6	Informativa	
	Richiesta alla Consob di modalità alternative di calcolo	13
9.		4.0
	degli indici	13
10.	Procedure deliberative per le OPC di competenza	
	assembleare	14

10.1	Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza	14
10.2	Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre	1 /
	all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza	14
10.3	Approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza nonostante la proposta	
	sia stata oggetto di parere negativo del Comitato OPC	14
11.	Procedure per l'approvazione delle Delibere-Quadro	15
11.1	Procedure approvative	
11.2	Informativa	15
<b>12.</b>	Casi di esclusione parziale o integrale dell'applicazione	
	delle procedure deliberative	15
12.1	OPC di Importo Esiguo	15
12.2	OPC Ordinarie	15
12.3	OPC con controllate, tra controllate o con collegate	16
12.4	OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza	17
12.5	Piani di compensi basati su strumenti finanziari	
12.6	Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori	17
12.7	Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da	
	quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con	
	Responsabilità Strategiche	
12.8	Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni	
<b>13.</b>	OPC concluse in caso d'urgenza	19
13.1	Procedure approvative	
13.2	Informativa al pubblico	
13.3	Casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale	
14.	Informativa	20
14.1	Informativa interna sulle OPC	20
14.2	Obblighi di informazione al pubblico	21
14.3	Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore	
	Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo	
14.4	Obblighi di informazione periodica al pubblico	22
14.5	Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza	23
14.6	Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF	23
Elen	co allegati	23
Alle	gato A	24
Alle	gato B	27
•	Allegato C	
•	Allegato D	
1 111C	Earn D	30

#### 1. QUADRO NORMATIVO, OGGETTO DELLE PROCEDURE

#### 1.1 Normativa di riferimento

Le presenti procedure di Risanamento S.p.A. ("Risanamento" o la "Società") relative alle operazioni con parti correlate (le "Procedure Risanamento OPC" o anche le "Procedure") sono adottate ai sensi dell'art. 2391-bis cod. civ. e del "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "Regolamento Consob OPC"), tenendo altresì conto di quanto indicato dalla Consob con Comunicazione n. DEM/100786883 del 24 settembre 2010 (la "Comunicazione Consob **OPC**"). Le presenti Procedure sono state da ultimo aggiornate dal Consiglio di Amministrazione di Risanamento in data 10 giugno 2021, previo parere favorevole del comitato di cui all'art. 4, al fine di adeguarne le previsioni al Regolamento Consob OPC come modificato dalla Delibera Consob del 10 dicembre 2020, n. 21624, che recepisce, a livello di normativa secondaria, i contenuti della Direttiva (UE) 2017/828, c.d. "Shareholders' Right Directive II", che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. .

### 1.2 Oggetto delle Procedure Risanamento OPC

Le Procedure Risanamento OPC stabiliscono, in conformità ai principi dettati dal Regolamento Consob OPC, i procedimenti e le regole volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di sue società controllate italiane o estere.

# 2. <u>Definizioni</u>

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti delle Procedure Risanamento OPC e negli allegati alle medesime procedure, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato qui di seguito indicato.

"Parte Correlata"

I soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002<sup>1</sup>.

"Operazioni con Parti Correlate" ovvero "OPC"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si rinvia all'Allegato A delle presenti Procedure per la definizione di "Parti Correlate", quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento. Allo stesso Allegato A si rinvia per le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche" ai fini delle presenti Procedure.

Le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002<sup>2</sup>. Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione, fermi i casi di esclusione di cui all'art. 12 Procedure Risanamento OPC, relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

"OPC di Maggiore Rilevanza"
Le OPC definite come tali dall'Allegato B.

### "OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo"

Operazioni tra loro omogenee, realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con la medesima Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Risanamento, le quali pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Allegato B. Ai fini della presente definizione rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli artt. 12 e 13. Si considerano OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo anche le OPC poste in essere in attuazione di una Delibera-Quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo, laddove tali operazioni superino, cumulativamente considerate, le soglie previste dall'Allegato B.

### "OPC di Importo Esiguo"

Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia inferiore alle soglie previste dall'Allegato C.

### "OPC di Minore Rilevanza"

Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo, fermi i casi di esclusione di cui all'art. 12 Procedure Risanamento OPC.

# "OPC Ordinarie"

Operazioni con Parti Correlate che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- (a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- (b) siano:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si rinvia all'Allegato A delle presenti Procedure per la definizione di "Operazioni con Parti Correlate", quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento.

- (i) concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero
- (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero
- (iii) praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Al fine di determinare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa si considerano:

- (a) l'oggetto dell'operazione;
- (b) la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società;
- (c) la dimensione dell'operazione;
- (d) i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- (e) la natura della controparte.

La valutazione di tali elementi, che tiene altresì conto del momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione, si sviluppa anche per il mezzo di apposite applicazioni procedurali messe a punto dalla Società.

### "Amministratori Indipendenti"

Gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente, ivi inclusi i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance, al quale la Società aderisce ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, TUIF.

# "Amministratori Indipendenti non Correlati"

Amministratori Indipendenti della Società diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle parti correlate della controparte.

### "Amministratori Coinvolti nell'OPC"

Gli amministratori della Società che abbiano nell'OPC un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello di Risanamento.

#### "Delibera-Ouadro"

Delibera relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

# "MAR"

Regolamento (UE) n. 596/2014.

# "Presidio Organizzativo"

Congiuntamente la Direzione Affari Societari di Risanamento, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ed il Dirigente Preposto alle scritture Contabili.

<sup>&</sup>quot;Regolamento Emittenti"

Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

"Responsabile dell'Operazione"

La funzione competente a decidere e istruire un'operazione della Società.

"Soci Non Correlati"

Soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea della Società diversi (i) dalla controparte di una determinata OPC e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata OPC sia alla Società.

"TUIF"

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

# 3. <u>Ambito di applicazione</u>

# 3.1 Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure Risanamento OPC

Le regole stabilite dalle Procedure Risanamento OPC si applicano (i) alle OPC realizzate direttamente dalla Società nonché (ii) alle OPC realizzate dalle società controllate nei termini previsti dal successivo punto 3.3.

# 3.2 Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società

Alle OPC realizzate direttamente dalla Società si applicano, a seconda del tipo di Operazione con Parte Correlata e della relativa competenza, le disposizioni procedurali di cui agli artt. 7, 8, 10, 11, 12, 13, oltre alle disposizioni informative di cui all'art. 14.

#### 3.3 Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate

- 3.3.1 Tutte le OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo realizzate dalle società controllate dalla Società sono sottoposte agli obblighi di informativa al pubblico previsti dall'art. 5 del Regolamento Consob OPC e dal successivo art. 14 Procedure Risanamento OPC.
- 3.3.2 Qualora Risanamento, per scelta autonoma o per disposizione di legge, esamini o approvi una OPC da realizzarsi per il tramite di una società controllata, tale OPC dovrà essere sottoposta alle procedure deliberative previste rispettivamente dall'art. 7 per le OPC di Minore Rilevanza, ovvero dall'art. 8 per le OPC di Maggiore Rilevanza, ovvero qualora sia di competenza dell'assemblea dall'art. 10 (con i necessari adattamenti, per la fase di proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea), ferme in ogni caso le ipotesi di esclusione ed esenzione di cui agli artt. 12 e 13.
- 3.3.3 In conformità alle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob OPC, ai fini del presente punto 3.3:

- (a) si deve far riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 cod. civ.;
- (b) l'approvazione o l'esame preventivo non debbono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, ma è sufficiente che un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società esamini o approvi le operazioni delle controllate in forza delle deleghe conferitegli;
- (c) per "esame" si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.
- 3.3.4 Nelle ipotesi di cui al punto 3.3.3. lett.b) la conservazione della documentazione atta a verificare, in via successiva, la tracciabilità dell'esame condotto dal Dirigente con Responsabilità Strategiche nelle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate.

# 4. <u>Modalità di adozione e modifica delle Procedure</u> <u>Risanamento OPC</u>

Le Procedure Risanamento OPC e le eventuali modifiche successive sono adottate, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Consob OPC, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da tre Amministratori Indipendenti.

A tal fine, il comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione delle Procedure o delle modifiche ad esse inerenti. Alla riunione è invitato un membro del Collegio Sindacale e partecipa, se richiesto dal comitato, la Direzione coinvolta per competenza. Il parere è allegato al verbale della riunione del comitato.

Il parere del comitato viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della deliberazione.

Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere sulle Procedure Risanamento OPC sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti in carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente. Anche in tal caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, almeno ogni tre anni, se procedere ad una revisione delle Procedure Risanamento OPC tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle Procedure Risanamento OPC nella prassi applicativa.

Eventuali modifiche necessarie al fine di assicurare l'adeguamento alle applicabili disposizioni normative e che non investono elementi essenziali delle Procedure Risanamento OPC potranno essere adottate da [•] previo

parere favorevole del Comitato OPC e con successiva informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

# 5. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DELLE OPC

#### 5.1 Individuazione delle Parti Correlate di Risanamento

5.1.1 La Società è dotata di apposite applicazioni procedurali per la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate. Tali applicazioni procedurali prevedono che i soggetti controllanti, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5, TUIF (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i dirigenti, i soggetti che detengano una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUIF, o che partecipino a un patto di cui all'art. 122 TUIF) che siano Parti Correlate della Società forniscano, in virtù dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 8, Regolamento Consob OPC, alla Società le informazioni che li riguardano necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle OPC con le medesime con cadenza almeno annuale e, in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti, ne diano tempestiva comunicazione alla Società. 5.1.2 Sulla base delle informazioni raccolte, la Società redige ed aggiorna l'elenco delle sue Parti Correlate (la "Banca Dati Parti Correlate") in modo da garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dalle Procedure Risanamento OPC, nonché l'adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle OPC, anche con riguardo alle OPC poste in essere dalle sue controllate.

### 5.2 Individuazione preventiva delle OPC

- 5.2.1 La Società è altresì dotata di apposite applicazioni procedurali, volte a consentire la preventiva individuazione delle OPC prima che queste siano decise e realizzate da ciascun Responsabile dell'Operazione, ferme le ipotesi di esclusione di cui agli artt. 12 e 13 delle Procedure Risanamento OPC.
- 5.2.2 Il Responsabile dell'Operazione, prima di approvare il compimento di qualsiasi operazione, verifica attraverso la consultazione della Banca Dati Parti Correlate se la controparte dell'operazione è una Parte Correlata.
- 5.2.3 Qualora il Responsabile dell'Operazione riscontri che l'operazione in questione è una OPC, si astiene dall'approvazione della medesima e la segnala immediatamente al Presidio Organizzativo.
- 5.2.4 Il Presidio Organizzativo stabilisce, sulla base delle Procedure Risanamento OPC e di eventuali applicazioni procedurali appositamente predisposte, la disciplina applicabile all'OPC segnalata dal Responsabile dell'Operazione e si occupa di assistere gli organi competenti a valutare e deliberare l'approvazione dell'OPC secondo le Procedure Risanamento OPC.

5.2.5 Il Presidio Organizzativo e il Responsabile dell'Operazione raccolgono dati ed informazioni complete ed adeguate sull'OPC in questione in modo da fornire con congruo anticipo i flussi informativi previsti dalle Procedure Risanamento OPC agli organi chiamati ad approvare l'OPC e ad esprimere i prescritti pareri.

# 6. COMITATO OPC E PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DELLE OPC

### 6.1 Composizione del Comitato OPC

- 6.1.1 All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito un apposito comitato, composto da Amministratori Indipendenti, competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di Operazioni con Parti Correlate come descritte nelle Procedure Risanamento OPC (il "Comitato OPC").
- 6.1.2 Il Comitato OPC è composto da almeno tre Amministratori Indipendenti, individuati all'atto della nomina del Comitato OPC.
- 6.1.3 I componenti del Comitato OPC, con riferimento a ciascuna OPC, devono essere altresì Amministratori Indipendenti non Correlati<sup>3</sup>.

#### 6.2 Pareri del Comitato OPC

6.2.1 In occasione della formulazione dei motivati pareri previsti dalle Procedure Risanamento OPC, il Comitato OPC, fermo quanto previsto dai punti 6.2.4 e 6.2.5, può esprimere un parere esclusivamente "favorevole" ovvero "non favorevole" sull'interesse della Società al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.2 Il parere può essere anche espressione della sola maggioranza, purché indichi (i) il nome o i nomi degli Amministratori Indipendenti componenti del Comitato OPC il cui avviso si sia ritenuto di non condividere, (ii) le ragioni per cui tale o tali Amministratori Indipendenti hanno manifestato avviso divergente rispetto agli altri componenti del Comitato OPC e (iii) i motivi per i quali gli altri componenti del Comitato OPC hanno ritenuto di non condividere tale posizione.

6.2.3 Al fine di poter qualificare il parere come "favorevole" è altresì necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione con Parte Correlata da parte del Comitato OPC. Pertanto l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un singolo aspetto, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, è idonea a qualificare il parere come "non favorevole" comportando gli effetti giuridici che ne derivano.

6.2.4 Il Comitato OPC, qualora il parere sia definito come "favorevole" e, pertanto, consenta la conclusione dell'OPC nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, è tenuto a fornire indicazioni delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Resta inteso che, ai fini della valutazione della composizione del Comitato OPC con riguardo a una specifica OPC, l'Amministratore Indipendente che sia qualificabile quale Amministratore Coinvolto nell'OPC è equiparato all'Amministratore Correlato.

sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.5 Il Comitato OPC può, in ogni caso, esprimere un parere "favorevole" sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni contenute nel parere stesso. Tali indicazioni dovranno comunque tenere conto delle caratteristiche dell'OPC, del contesto in cui viene effettuata e della relativa tempistica. In tale caso, al fine di poter considerare il parere come favorevole e di farne discendere i relativi effetti giuridici, le condizioni poste devono essere effettivamente rispettate e l'evidenza del rispetto delle indicazioni formulate dal Comitato OPC deve essere fornita nell'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle OPC.

6.2.6 Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'OPC, deve essere reso in tempo utile per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'OPC, unitamente alle eventuali perizie e/o fairness e/o legal opinion richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC chiamato a esprimersi sull'Operazione con Parte Correlata.

### 6.3 Ricorso ad esperti indipendenti

- 6.3.1 Con riferimento a ciascuna singola OPC, il Comitato OPC, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.
- 6.3.2 Il Comitato OPC è tenuto a verificare preventivamente l'indipendenza degli esperti chiamati ad assisterlo, alla luce dei requisiti di indipendenza degli esperti indicati al punto 2.4 dell'Allegato D. Gli esperti indipendenti dovranno dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie indicate al punto 2.4 dell'Allegato D non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.
- 6.3.3 Il Comitato OPC può indicare, quali esperti indipendenti da cui farsi assistere, i medesimi esperti indipendenti che la Società nominerà per il compimento dell'operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche specificamente il Comitato OPC nello svolgimento dei relativi compiti.
- 6.3.4 L'assegnazione dell'incarico deve avvenire per il mezzo di un meccanismo di asta e il Comitato OPC deve raccogliere almeno tre proposte. Tale previsione non si applica qualora il Comitato OPC intenda rivolgersi ai medesimi esperti che saranno nominati dalla Società ai sensi del precedente punto 6.3.3.
- 6.3.5 In ogni caso il Comitato OPC è tenuto a comunicare preventivamente al Consiglio di Amministrazione il costo e il nominativo dell'Esperto Indipendente di cui intende avvalersi.
- 6.3.6 Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* vengono trasmesse al Comitato OPC (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato OPC ai sensi del successivo punto 6.4) nei giorni precedenti la

riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

# 6.4 Presidi per i casi in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti non Correlati

6.4.1 Qualora il Comitato OPC non possa costituirsi validamente, in quanto, in relazione ad una singola OPC, non vi siano tre Amministratori Indipendenti non Correlati, il parere previsto dalle Procedure Risanamento OPC è espresso, se presenti, da due soli Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato OPC, i quali si dovranno esprimere all'unanimità.

6.4.2 Qualora non vi sia il numero di Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato OPC di cui al precedente punto 6.4.1, il parere previsto dai punti 7.1 e 8.2 è formulato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'OPC, di cui il Consiglio di Amministrazione stesso accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse<sup>4</sup>.

#### 6.5 Approvazione dell'OPC e interessi

Gli Amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del codice civile. Se si tratta di Amministratore Delegato, il medesimo si astiene dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, in forza del disposto dell'art. 2391, comma 1, cod. civ.

In ogni caso gli Amministratori Coinvolti nell'OPC si astengono dalla votazione sulla stessa.

### 7. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA

# 7.1 Parere preventivo del Comitato OPC

In caso di OPC di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione dell'operazione il Comitato OPC esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Resta ferma l'ordinaria competenza prevista per l'approvazione dell'operazione.

Si applicano i principi generali illustrati al precedente art. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Resta inteso che, qualora, rispetto ad una specifica OPC, sia necessario fare ricorso ai presidi equivalenti, ogni riferimento al Comitato OPC contenuto nelle Procedure va inteso come riferito ai due Amministratori Indipendenti o all'esperto indipendente, a seconda del caso.

#### 7.2 Flussi informativi

7.2.1 All'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato OPC, in vista dell'espressione del parere di cui al punto 7.1 che precede, devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete, adeguate ed aggiornate sull'OPC in questione.

7.2.2 Qualora, nelle informazioni fornite all'organo competente a deliberare e al Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere di cui al punto 7.1, venga dichiarato che il corrispettivo dell'OPC, non rientrante nell'attività ordinaria della Società e pertanto non esentabile ai sensi del punto 12.2 delle Procedure Risanamento OPC, è considerabile a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

#### 7.3 Motivazione delle deliberazioni

Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione della Società recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

#### 7.4 Informativa

7.4.1 Si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 delle Procedure Risanamento OPC e, in particolare, all'informativa almeno trimestrale di cui al punto 14.1.

7.4.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, per tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse nonostante il parere negativo espresso dal Comitato OPC, la Società, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, provvede a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché le motivazioni per cui si è ritenuto di non condividere il parere degli Amministratori Indipendenti.

### 8. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

#### 8.1 Competenza

Competente a deliberare l'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza è il Consiglio di Amministrazione.

#### 8.2 Parere preventivo del Comitato OPC

Il Consiglio di Amministrazione approva l'OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Si applicano i principi generali illustrati al precedente art. 6.

# 8.3 Approvazione dell'OPC oggetto di parere negativo del Comitato OPC

8.3.1 Nel caso in cui il parere di cui al punto 8.2 non fosse favorevole, é fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di approvare l'OPC di Maggiore Rilevanza a condizione che il compimento della stessa sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 5), cod. civ. e in conformità a quanto previsto dall'art. 10 dello statuto.

8.3.2 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'OPC e con la Società.

#### 8.4 Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi

8.4.1 Il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, viene coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

8.4.2 Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete, adeguate ed aggiornate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione dell'organo competente e del Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere di cui al punto 8.2 deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

#### 8.5 Motivazione delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relativi all'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

#### 8.6 Informativa

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 delle Procedure Risanamento OPC e, in particolare, all'informativa almeno trimestrale di cui al punto 14.1.

# 9. RICHIESTA ALLA CONSOB DI MODALITÀ ALTERNATIVE DI CALCOLO DEGLI INDICI

Qualora un'OPC o più OPC tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nell'Allegato B delle presenti Procedure e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob modalità

alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'OPC e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Qualora la Consob non riscontri la richiesta della Società in tempo utile per il compimento dell'operazione, la Società potrà comunque porre in essere l'operazione applicando la procedura e l'informativa prevista per le OPC di Maggiore Rilevanza.

# 10. <u>Procedure deliberative per le OPC di competenza assembleare</u>

# 10.1 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza

Se un'OPC di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata (operazioni di competenza assembleare per disposizione di legge ovvero operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea per previsione statutaria), per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente art. 7.

# 10.2 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza

Se un'OPC di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata (operazioni di competenza assembleare per disposizione di legge ovvero operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea per previsione statutaria), per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente art. 8, fermo restando quanto previsto al successivo punto 10.3.

# 10.3 Approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza nonostante la proposta sia stata oggetto di parere negativo del Comitato OPC

- 10.3.1 Se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'Assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del cod. civ. e fermi i *quorum* previsti dalla legge e dallo statuto, l'OPC non può essere compiuta nei casi previsti dall'art. 10 dello statuto.
- 10.3.2 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'OPC e con la Società.

#### 11. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO

#### 11.1 Procedure approvative

Per operazioni omogenee concluse con una stessa Parte Correlata possono essere adottate Delibere-Quadro. In tal caso, in base al prevedibile ammontare massimo delle OPC, cumulativamente considerate, oggetto delle delibere-quadro si applicano le regole procedurali previste rispettivamente dall'art. 7, per le OPC di Minore Rilevanza, e dall'art. 8, per le OPC di Maggiore Rilevanza. Alle singole OPC di attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 delle Procedure Risanamento OPC.

In ogni caso, le Delibere-Quadro:

- (a) non possono avere efficacia superiore ad un anno e si riferiscono ad OPC sufficientemente determinate;
- (b) riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

#### 11.2 Informativa

In caso di adozione di Delibere-Quadro ai sensi del punto 11.1 gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione l'informativa almeno trimestrale di cui al successivo punto 14.1.

In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 14 delle Procedure Risanamento OPC, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima Delibera-Quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato B.

Le singole OPC concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di un documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art. 14 delle Procedure Risanamento OPC.

# 12. <u>Casi di esclusione parziale o integrale dell'applicazione delle procedure deliberative</u>

#### 12.1 OPC di Importo Esiguo

- 12.1.1 Alle OPC di Importo Esiguo compiute con Parti Correlate non si applicano le Procedure Risanamento OPC e il Regolamento Consob OPC, fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 14, nei termini e con le modalità ivi indicati.
- 12.1.2 Le applicazioni procedurali possono stabilire che per talune categorie di operazioni non ci si avvalga dell'esclusione prevista dal punto 12.1.1 che precede.

#### 12.2 OPC Ordinarie

12.2.1 Fermi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 14, nei termini e con le modalità ivi indicati, le OPC Ordinarie sono escluse

dall'applicazione del Regolamento Consob OPC nonché dalle Procedure Risanamento OPC.

12.2.2 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza che, in quanto OPC Ordinarie, sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società comunica alla Consob e al Comitato OPC, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, Regolamento Consob OPC (entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC<sup>5</sup>), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che siano ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato OPC ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto (ii) del Regolamento Consob OPC, verifica senza indugio, e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, di cui all'articolo 13 del Regolamento Consob OPC, alle OPC di Maggiore Rilevanza definite OPC Ordinarie e, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, può rivolgere richieste di informazioni al Presidio Organizzativo e, se del caso, alle Direzioni coinvolte che sono tenuti a fornire tempestivo riscontro alle richieste medesime.

#### 12.3 OPC con controllate, tra controllate o con collegate

12.3.1 Fermi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 14, nei termini e con le modalità ivi indicati, le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC. Non potrà esservi esclusione nel caso in cui nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

12.3.2 Si ha un interesse significativo, rilevante ai fini del punto 12.3.1, qualora una Parte Correlata abbia un interesse nelle controllate o collegate coinvolte nelle OPC che, in relazione alle circostanze concrete, possa incentivare un rafforzamento patrimoniale della controllata o collegata che potrebbe non essere vantaggioso per la controllante.

12.3.3 La condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche costituisce un interesse significativo solo qualora tali soggetti beneficino di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o collegate con le quali l'operazione è posta in essere. In tale caso la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso.

12.3.4 Se la controllata o collegata è partecipata dal soggetto che controlla la Società si ha interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle Società Controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo. Non rappresenta di per sé un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società Controllata o collegata, da parte di altre Società Controllate dalla Società o ad essa collegate.

# 12.4 OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza, fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 14, nei termini e con le modalità ivi indicati.

#### 12.5 Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC non si applicano ai piani di compensi basati su strumenti finanziari purché siano approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF e alle relative operazioni esecutive, fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 14, nei termini e con le modalità ivi indicati.

#### 12.6 Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società, né, qualora previsto dallo statuto sociale, alle deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche che rientrino nell'importo predeterminato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ.. Sono escluse dall'applicazione delle Procedure Risanamento OPC altresì le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ..

# 12.7 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Fermi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 14, nei termini e con le modalità ivi indicati, sono esentate dalle disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che non rientrino tra quelle di cui al punto 12.6 a condizione che:

- (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
- (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

Resta inteso che, ove le deliberazioni in materia di remunerazione siano assoggettate alle presenti Procedure perché non rientranti nelle sopra richiamate esenzioni, potranno comunque trovare applicazione altre fattispecie di esenzione, con particolare riferimento all'esenzione di cui al punto 12.1 per le OPC di Importo Esiguo.

### 12.8 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni di cui alle presenti Procedure e al Regolamento Consob OPC non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile<sup>6</sup>;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile;
- d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUIF.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Come chiarito da Consob, l'operazione che beneficia dell'esenzione è quella deliberata dalla società a parità di condizioni per tutti i suoi azionisti (tra cui eventuali azionisti parti correlate in quanto controllanti ovvero soci che esercitano un'influenza notevole sulla stessa) e non quella a cui la società eventualmente partecipi, in qualità di azionista di una parte correlata. Ad esempio, se la società delibera un'operazione di aumento di capitale in opzione, la circostanza che tale aumento di capitale si rivolga anche a una parte correlata (es. azionista di controllo) non rende applicabili all'operazione le regole della disciplina per le operazioni con parti correlate. Viceversa, se la società deve valutare se sottoscrivere un aumento di capitale, sia pure in opzione, di una sua controllata o collegata non potrà applicare la presente esenzione, fermo restando che potrà eventualmente applicare l'esenzione prevista dal punto 12.3 per operazioni con società controllate o collegate qualora non sussistano nella concreta operazione interessi significativi di altre parti correlate.

# 13. OPC CONCLUSE IN CASO D'URGENZA

# 13.1 Procedure approvative

- 13.1.1 In caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, ferma restando riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione qualora si tratti di un'OPC di Maggiore Rilevanza, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 delle Procedure Risanamento OPC e si applicano le seguenti disposizioni.
- 13.1.2 Se l'OPC è di competenza di un Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è informato delle ragioni dell'urgenza tempestivamente, e comunque prima del compimento dell'OPC.
- 13.1.3 Le OPC sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile.
- 13.1.4 Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

#### 13.2 Informativa al pubblico

- 13.2.1 La relazione e le valutazioni di cui al punto 13.1.4 sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 14 Procedure Risanamento OPC.
- 13.2.2 Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

# 13.3 Casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale

13.3.1 Per le operazioni di competenza dell'Assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza connessi a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 10 Procedure Risanamento OPC, così come previsto dall'art. 10 dello statuto.

In conformità con le indicazioni fornite dalla Comunicazione Consob OPC, per crisi aziendale si intende non solo una situazione di crisi acclarata, ma anche una situazione di tensione finanziaria. A tale riguardo, si intende fare riferimento, a titolo esemplificativo, non soltanto ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., alle situazioni in cui la Società dovesse essere soggetta a procedure concorsuali, ovvero ai casi di incertezza sulla continuità aziendale (espressa dalla stessa Società o dal revisore legale), ma anche alle situazioni di sofferenza finanziaria che,

prevedibilmente, potrebbero condurre, nel breve periodo, ad una diminuzione del capitale sociale rilevante ai sensi dei sopra citati artt. 2446 e 2447 cod. civ..

In tali casi si applicano le disposizioni che seguono.

- 13.3.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea chiamata a deliberare le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.
- 13.3.3 Qualora il Collegio Sindacale esprima una valutazione negativa circa la sussistenza delle ragioni d'urgenza connesse ad una situazione di crisi aziendale, l'Assemblea delibera secondo le forme previste al punto 10.3 delle Procedure Risanamento OPC.
- 13.3.4 Viceversa, in caso di valutazione positiva del Collegio Sindacale, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 13.3.5 La relazione e le valutazioni di cui al punto 13.3.2 sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 14 che segue.

### 14. Informativa

#### 14.1 Informativa interna sulle OPC

Gli organi delegati, con l'ausilio del Presidio Organizzativo, forniscono l'informativa interna in relazione alle OPC, nei termini e con le modalità di seguito indicati:

### Informativa riguardo ai casi di esenzione

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto (i) del Regolamento, è fornita al Comitato OPC <u>l'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione</u> di cui ai precedenti punti 12 e 13, con periodicità almeno annuale, mediante invio di un apposito report, nonché, con riferimento alle operazioni con e tra società controllate e/o società collegate, le eventuali valutazioni svolte circa l'assenza di interessi significativi quali indicati nel precedente punto 12.3; resta fermo l'obbligo informativo di cui al precedente punto 12.2 con riferimento alle OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza;
- è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC, al Comitato per il Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno annuale, una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle OPC nel periodo di riferimento e oggetto di esenzione ai sensi dei punti 12 e 13 delle Procedure.

### Informativa riguardo sulle OPC alle quali si applicano le Procedure

- è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle OPC concluse nel periodo di riferimento, ivi incluse le operazioni che costituiscono attuazione delle Delibere-Quadro di cui all'art. 11 delle Procedure Risanamento OPC; detta informativa ha ad oggetto anche le OPC eseguite per il tramite delle società controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Risanamento e per le quali sia stato reso il parere del Comitato OPC di Risanamento medesima.

### 14.2 Obblighi di informazione al pubblico

Qualora un'OPC, conclusa anche per il tramite di società controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno anche le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- (d) se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato B, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del punto 14.2;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto ai sensi dei punti 12 e 13 delle presenti Procedure;
- (f) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC;

nonché le informazioni previste dalle Istruzioni al Regolamento dei mercati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

# 14.3 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo

- 14.3.1 In occasione di OPC Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC redatto in conformità all'Allegato D.
- 14.3.2 Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, in caso di OPC di Maggiore Rilevanza il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di

autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

- 14.3.3 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
- Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate dalla Società, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine la Società impartisce le istruzioni occorrenti affinché le proprie controllate 1e informazioni società forniscano necessarie Le società controllate trasmettono predisposizione del documento. tempestivamente tali informazioni.
- 14.3.5 Gli eventuali pareri del Comitato OPC e degli esperti indipendenti devono essere pubblicati in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato D.
- 14.3.6 Qualora in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza la Società sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un solo documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato D, e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società nel caso decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

# 14.4 Obblighi di informazione periodica al pubblico

- 14.4.1 La Società, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni:
- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di società controllate;
- (b) sulle altre eventuali singole OPC, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

- 14.4.2 Tali informazioni sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del presente articolo riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
- 14.4.3 La Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste ai sensi del presente punto 14.4, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione del punto 12.2 (Operazioni Ordinarie).

# 14.5 Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nel presente art. 14 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

# 14.6 Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF

Le procedure per l'adempimento degli obblighi informativi garantiscono il coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF.

#### ELENCO ALLEGATI

#### Allegato A

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

# Allegato B

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

#### Allegato C

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO

#### Allegato D

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

#### ALLEGATO A

# **Appendice**

# DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

# E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

- 1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali
- Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

#### Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio:
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto

(a):

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

# Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

#### Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

### Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b)i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
- 3. Principi interpretativi delle definizioni

- 3.1Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
- 3.2L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

#### ALLEGATO B

#### INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

- 1. Ai fini delle Procedure Risanamento OPC, sono individuati i seguenti criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo.
- **1.1.** Le OPC in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
- (a) <u>Indice di rilevanza del controvalore:</u> è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair* value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

(b) <u>Indice di rilevanza dell'attivo</u>: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- (c) <u>Indice di rilevanza delle passività:</u> è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- **1.2.** Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1 risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- **1.3**. In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dal paragrafo 1.1 e 1.2 i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

#### ALLEGATO C

# INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO

Si considerano OPC di Importo Esiguo le OPC il cui controvalore, calcolato in base agli indici di cui all'Allegato B, non superi le seguenti soglie previste a seconda della tipologia di operazione e della Parte Correlata:

- (a) per le OPC di sponsorizzazione e l'acquisto di beni e servizi, esclusi i servizi infragruppo euro 50.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ed euro 100.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica;
- (b) per le restanti OPC euro 100.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ed euro 500.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.

#### ALLEGATO D

# DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

Nei casi in cui Risanamento ponga in essere OPC di Maggiore Rilevanza, il documento informativo previsto dall'art. 14 Procedure Risanamento OPC deve riportare almeno le seguenti informazioni:

#### **Indice**

#### 1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

#### 2. Informazioni relative all'OPC

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'OPC.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'OPC.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'OPC. Qualora l'OPC sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'OPC e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
- (a) gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- (b) le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e:
  - (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società;
  - (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società,

prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state

considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- (c) i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- (d) i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- (a) evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- (b) evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- (c) indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- (d) indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- (e) indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- (f) ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- (g) indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- (h) indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'OPC supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6, Regolamento Consob OPC.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'OPC, dettagliate indicazioni delle variazioni.

Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

- 2.7. Nel caso di OPC ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'OPC, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'OPC, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.
- 2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 14 Procedure Risanamento OPC, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.